

Allegato "B" Racc. 16965

STATUTO

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione e durata

1. È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, l'associazione di categoria denominata
"ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI PUTIGNANO" in sigla "A. C. P.".
2. L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060.

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale in Putignano (BA), presso lo studio professionale del Presidente pro-tempore.
2. La modifica della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto.
3. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e uffici periferici anche limitatamente a singole attività.

Articolo 3 - Scopo

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, è apolitica e apartitica e si propone di svolgere attività nei confronti degli associati, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi.
2. In particolare, l'associazione, intende realizzare iniziative di formazione, scientifiche, culturali, editoriali, ricreative, sportive, e in generale qualsiasi attività di ausilio agli associati, nonché sostenere i rapporti professionali e sociali tra gli stessi. Le attività di cui sopra potranno essere marginalmente rivolte anche a terzi.

Articolo 4 - Oggetto

1. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione;
 - curare l'organizzazione e lo svolgimento di qualsiasi attività formativa, scientifica, culturale, editoriale, di aggiornamento e ausilio professionale - anche con l'utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione multimediali - compresa l'organizzazione di conferenze,

videoconferenze, seminari, convegni, master e incontri di studio, di analisi e di approfondimento;

- organizzare e gestire incontri e manifestazioni a carattere ricreativo e sportivo;
- gestire e condurre immobili e attrezzature connesse allo scopo sociale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- editare, pubblicare e/o promuovere riviste e scritti;
- indire borse di studio e/o premi culturali;
- promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;
- aderire, mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quelle per cui l'associazione è sorta.

2. Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà, comunque, svolgere qualsiasi tipo di attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie alla realizzazione dello scopo associativo e, comunque sia, attinenti sia direttamente che indirettamente al medesimo.

Potrà, inoltre, usufruire per le attività di cui sopra di ogni agevolazione sia pubblica che privata.

4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla **democraticità della struttura**, dall'elettività e **gratuità delle cariche** associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE -

BILANCIO - AVANZI DI GESTIONE

Articolo 5 - Patrimonio e Entrate

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;
- dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti gli associati;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio.

3. Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota sociale annuale che dovrà essere versata da parte di chi vi intende aderire per la prima volta, e da tutti gli associati entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

4. L'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento iniziale o annuale. E', comunque, facoltà degli associati effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli statutari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla medesima.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 6 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare (1/1 - 31/12).

2. Entro il 31 (trentuno) Marzo di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di bilancio e della relazione annuale sull'attività svolta, documenti che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. I documenti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione ed eventualmente pubblicati per gli associati nel sito internet della stessa, ove esistente, negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

Articolo 7 - Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

Articolo 8 - Associati

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Possono aderire all'Associazione i professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del territorio nazionale e i tirocinanti regolarmente iscritti nei Registri dei tirocinanti tenuti dai predetti Ordini.
Per il raggiungimento delle finalità associative e degli scopi comuni potranno aderire alla Associazione, in misura non prevalente, altri professionisti e tirocinanti iscritti in Albi e/o Registri diversi con preferenza per quelli operanti in aree giuridico - economiche e aziendali.
2. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Fondatori, Aderenti e Onorari.
3. Sono associati **FONDATORI**, i promotori che hanno costituito l'Associazione.
4. Sono associati **ADERENTI**, coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla costituzione.
5. Sono associati **ONORARI**, coloro i quali su delibera del Consiglio Direttivo si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi possono partecipare all'assemblea ma non possono ricoprire cariche elettive.
6. L'adesione all'associazione comporta per tutti gli associati il diritto di un voto singolo nelle assemblee.
7. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di

condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione e in caso di diniego è tenuto a esplicitarne la motivazione.

8. Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dalla stessa.
9. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione dell'assemblea degli associati che deve contenere anche le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
10. La decadenza dallo status di associato avviene automaticamente con il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo.
11. Il recesso, l'esclusione e gli altri casi di decadenza dall'Associazione sono disciplinati dall'art. 24 del Codice civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Organi

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri
2. Sono organi eventuali dell'associazione: il Presidente Onorario e la Commissione di studio.

Articolo 10 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e si riunisce:
 - almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e della relazione annuale sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
 - ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
 - qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi associati. In tal caso gli stessi devono presentare domanda al Presidente, e per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, proponendo l'ordine del giorno, e l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di convocazione da parte del Presidente o del Vice Presidente vi provvederà senza indugio il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'assemblea è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede legale.

3. La convocazione dell'assemblea, in prima e seconda convocazione, in seduta ordinaria o straordinaria, deve avvenire con avviso scritto da inviare agli associati, anche telematicamente e comunque con qualsiasi mezzo che dia la prova della ricezione, ed eventualmente da pubblicare nel sito internet dell'associazione, ove esistente, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita; deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

5. Nelle assemblee ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta conferita solo per singole assemblee. Non è ammessa più di una delega per ogni associato.

6. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi in proprio o per delega. Resta fermo quanto previsto al successivo punto 10 del presente articolo nel caso di scioglimento.

7. Ciascun associato può esprimere un voto per sé ed uno per l'eventuale delegante.

8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

9. Per le modifiche al presente statuto, come previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice civile, valgono i quorum costitutivi e deliberativi sopra descritti.

10. Per lo scioglimento dell'associazione sono invece necessari, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice civile, sia la presenza che il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Per il rinnovo delle cariche sociali le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

13. L'assemblea in seduta ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione della relazione annuale dell'attività svolta predisposta dal Consiglio Direttivo;
- sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone altresì il Presidente;
- sulla nomina dei membri del Collegio dei Proibiviri;
- sugli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dagli associati.

14. L'assemblea in seduta straordinaria delibera:

- sulle modifiche al presente statuto;
- sullo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- su quanto il Consiglio Direttivo, insindacabilmente, riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) consiglieri.

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo solo gli associati in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

3. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

4. I componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dei loro incarichi, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti. Il Presidente ha voto decisivo in caso di parità.

8. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale, i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i membri del Consiglio.

9. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

11. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti la gestione dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- pianifica e organizza tutta l'attività dell'associazione, avvalendosi altresì di Commissioni interne, Gruppi di studio e/o soggetti ed enti terzi;

- predispone il bilancio che sarà poi sottoposto all'assemblea degli associati;

- predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno;

- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e convoca l'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta sia necessario;

- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali;

- propone eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale, da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea degli associati;

- stabilisce la quota sociale annuale;

- decide sulle richieste di adesione all'associazione.

12. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o per altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri componenti provvedono a nominare i sostituti i quali rimarranno in carica fino alla successiva assemblea.

13. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 (trenta) giorni. Rimane in carica solo il Presidente o, se questi manchi, il Vicepresidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Articolo 12 - Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione ad un membro del Consiglio stesso. Le eventuali deleghe devono essere disposte per specifiche materie e per tempi definiti.
2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14 - Segretario

1. Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ove non sia richiesta la

presenza del Notaio; in caso di sua assenza saranno i presenti a nominare per l'occasione un sostituto.

3. Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del Libro verbali delle Assemblee, del Libro verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli associati all'associazione.
4. Il Segretario potrà essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria e potrà avvalersi della collaborazione di soggetti ed enti terzi, salvo il consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.
2. È compito del Tesoriere, con l'eventuale ausilio dell'Ufficio di Segreteria, aggiornare la contabilità dell'Associazione e predisporre la bozza di bilancio e della relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere, per la tenuta della contabilità, potrà avvalersi anche di soggetti ed enti terzi, salvo il consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che verranno nominati dall'Assemblea tra gli associati revisori legali.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei conti, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando il proprio parere sui bilanci.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa comunicazione al presidente del Consiglio Direttivo, può altresì convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi

fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri

1. Qualunque controversia dovesse sorgere, per l'esecuzione o l'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti in vigore, verrà rimessa al giudizio di un Collegio dei Probiviri, nominato con il concorso di tutti i soci, composto da 3 (tre) membri, scelti tra gli associati, che eleggono il proprio Presidente.
2. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda con cui si chiede la risoluzione della controversia.

Articolo 18 - Presidente Onorario

1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere istituita la carica di Presidente Onorario. In tal caso, il Presidente Onorario verrà scelto e nominato tra i soci che abbiano precedentemente rivestito la carica di Presidente e si siano particolarmente distinti nelle attività dell'associazione.
2. A tale carica non sono attribuiti compiti operativi.
3. Il Presidente Onorario:
 - a) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b) viene regolarmente informato dal Consiglio delle attività previste e svolte;
 - c) contribuisce alla vita e allo sviluppo dell'associazione fornendo al Consiglio pareri e suggerimenti sulle iniziative da intraprendere e partecipando se gli è possibile alle principali iniziative pubbliche dell'associazione;
 - d) viene nominato con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e) conserva la carica a vita salvo rinuncia.

Articolo 19 - Commissione di studio

1. La Commissione di Studio è l'organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.

2. La Commissione di studio non ha rilevanza esterna.
3. Essa è nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ed è formata da 3 (tre) a 5 (cinque) membri scelti tra tutti gli iscritti, oltre al componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione.
4. La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell'ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti.
5. La Commissione di Studio è presieduta dal responsabile nominato dal Consiglio Direttivo.
6. La Commissione di studio dovrà riunirsi previa convocazione da parte del responsabile della commissione di studio, da comunicare a tutti i componenti a mezzo mail almeno tre giorni prima della riunione.
7. Nella prima riunione la Commissione di studio provvederà al proprio insediamento nominando un segretario. Ogni riunione dovrà risultare da un verbale che, firmato dal responsabile della Commissione di studio e dal segretario, sarà conservato dal responsabile della stessa. Quest'ultimo avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo circa le attività svolte dalla Commissione di studio.
8. Ciascun componente della Commissione di studio decadrà dall'incarico qualora dovesse risultare assente ingiustificato, con annotazione a verbale, a tre riunioni consecutive della Commissione. Le dimissioni devono essere rassegnate in forma scritta; quelle relative al responsabile della Commissione di studio e al segretario decorreranno dalla data di nomina dei sostituti.

SCIoglIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia prevista all'art. 18 (diciotto) che sia oggetto di parere del Collegio dei Probiviri opposto da una delle parti, sarà rimessa se arbitrabile, al giudizio di un arbitro unico che giudicherà secondo equità in via rituale.
2. L'arbitro sarà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale ove ha sede legale l'associazione.

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

F.to Sigismondo Sannazzaro, Salvatore Pantaleo Notaio